

Regolamento organizzativo

**dei corsi interaziendali CI per ottici AFC¹, presentato alla commissione S+Q² il 28 marzo 2022
con entrata in vigore il 1° agosto 2022**

Art. 1 Basi giuridiche e finalità

1. Il presente regolamento organizzativo CI si basa sull'ordinanza sulla formazione professionale e sul relativo piano di formazione ottici AFC del 14 giugno 2021.
2. I corsi interaziendali, di seguito chiamati CI, forniscono agli allievi le competenze professionali di base e completano la formazione nella pratica professionale e la formazione scolastica, dove ciò sia richiesto dall'attività professionale. I CI aiutano perciò gli allievi a collegare l'apprendimento teorico e pratico.
3. Il presente regolamento organizzativo chiarisce l'organizzazione e la gestione dei CI, tenendo conto delle competenze cantonali.

Art. 2 Ente gestore

1. L'ente gestore dei CI è l'Associazione per la formazione professionale di base degli ottici AFPO³ a 4601 Olten.
2. L'AFPO ha la competenza di delegare a terzi, ad associazioni sostenitrici dell'AFPO o ad altre istituzioni, i compiti relativi alla pianificazione, organizzazione, realizzazione e contabilità dei CI. La collaborazione con terzi deve essere regolata per iscritto mediante una convenzione.

Art. 3 Responsabilità finanziaria

1. L'AFPO si assume la responsabilità finanziaria per attuazione dei CI (salvo accordi con terzi). Il consiglio esecutivo dell'AFPO renderà conto in merito all'assemblea dei delegati dell'AFPO.

Art. 4 Organi

1. L'AFPO istituisce una commissione di vigilanza.
2. L'AFPO istituisce una commissione dei corsi.

¹ AFC = attestato federale di capacità

² Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità degli ottici AFC

³ Gli enti gestori dell'AFPO sono FSO Federazione Svizzera e OPTIKSCHWEIZ – l'associazione per optometria e ottica

Art. 5 Organizzazione della commissione di vigilanza

1. I CI in tutta la Svizzera sono controllati da una commissione di vigilanza composta da almeno 5 membri. Le singole aree linguistiche sono rappresentate in modo adeguato. La commissione dei corsi è rappresentata da almeno un membro della commissione di vigilanza.
2. I membri della commissione di vigilanza sono eletti dall'ente gestore per un periodo di quattro anni. È consentita la rielezione. La commissione di vigilanza si autocostruisce.
3. Ai cantoni sede dei corsi e alle scuole professionali spetta una rappresentanza adeguata nella commissione di vigilanza.
4. La commissione di vigilanza è convocata dal presidente ogni volta che le circostanze lo richiedono, ma almeno una volta all'anno. Deve essere convocata su richiesta di due membri della commissione di vigilanza.
5. La commissione di vigilanza è sempre in numero legale. Le delibere sono approvate con la maggioranza dei voti presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
6. Le riunioni della commissione di vigilanza vengono verbalizzate.
7. La direzione della commissione di vigilanza è affidata all'ufficio dell'AFPO.
8. Il compenso dei membri della commissione di vigilanza è disciplinato dal regolamento spese dell'AFPO.

Art. 6 Compiti della commissione di vigilanza

1. La commissione di vigilanza garantisce l'applicazione uniforme del presente regolamento; in particolare, svolge i seguenti compiti:
 - a) in accordo con l'ente gestore, stabilisce le sedi dei corsi e i relativi bacini di utenza
 - b) può emanare linee guida per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi
 - c) può emanare linee guida per l'allestimento delle aule dei corsi
 - d) può emanare linee guida per le attività dei corsi ed è responsabile per la garanzia di qualità
 - e) può emanare linee guida per la contabilità dei corsi ed è responsabile verso l'ente gestore della fatturazione standardizzata dei corsi
 - f) elegge i membri della commissione dei corsi
 - g) presenta una relazione annuale all'ente gestore

Art. 7 Organizzazione della commissione dei corsi

1. Viene costituita una commissione dei corsi, composta da almeno quattro membri. Tutti i membri della commissione dei corsi hanno diritto di voto, tranne i rappresentanti delle autorità.
2. I cantoni sede dei corsi e le scuole professionali devono essere adeguatamente rappresentati nella commissione dei corsi.
3. I membri della commissione dei corsi sono eletti dalla commissione di vigilanza per un periodo di quattro anni. È consentita la rielezione. La commissione dei corsi si autocostruisce.

4. La commissione dei corsi è convocata dal suo presidente ogni volta che le circostanze lo richiedono, ma almeno una volta all'anno. Deve essere convocata su richiesta di almeno la metà dei membri della commissione dei corsi.
5. La commissione dei corsi è sempre in numero legale. Le delibere sono approvate con la maggioranza dei voti presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
6. Le riunioni della commissione dei corsi vengono verbalizzate.
7. La direzione della commissione dei corsi è affidata alla direzione dell'AFPO.
8. Il compenso dei membri della commissione dei corsi è disciplinato dal regolamento spese dell'AFPO.

Art. 8 Compiti della commissione dei corsi

1. Alla commissione dei corsi spetta l'attuazione dei CI. In particolare, svolge i seguenti compiti:
 - a) opera sulla base dell'ordinanza sulla formazione professionale del piano di formazione e del piano nazionale delle scuole professionali, degli orari, del materiale didattico da utilizzare e della documentazione dei corsi CI
 - b) redige il budget dei corsi, i bilanci e la fatturazione dei corsi
 - c) stabilisce il personale docente e le sedi dei corsi
 - d) organizza l'aggiornamento del personale docente
 - e) fornisce le strutture
 - f) fissa il periodo di svolgimento dei corsi e provvede al bando da parte dell'ente gestore
 - g) provvede al coordinamento della formazione con le scuole professionali e le aziende
 - h) provvede, se necessario, al vitto e all'alloggio degli allievi e del personale docente
 - i) comunica le note di valutazione CI (note dei luoghi di formazione) alle autorità cantonali
 - j) presenta una relazione annuale alla commissione di vigilanza e ai cantoni interessati e assicura la garanzia di qualità

Art. 9 Convocazioni degli allievi

1. La commissione dei corsi, in collaborazione con l'ufficio AFPO, convoca gli allievi. A questo scopo redige inviti personali da inviare alle aziende formatrici e agli allievi.

Art. 10 Obbligo di frequenza

1. La frequenza ai CI è obbligatoria per tutti gli allievi. Le aziende di tirocinio sono responsabili della partecipazione degli allievi ai CI.

Art. 11 Prestazioni dell'azienda di tirocinio

1. I costi dei corsi saranno fatturati alle aziende di tirocinio. In linea di principio, l'importo non supera le spese per persona partecipante al netto delle prestazioni pubbliche o di eventuali fondi. È inoltre espressamente esclusa la formazione di riserve e accantonamenti consentiti dalla legge.

2. L'ente gestore AFPO può fatturare costi dei corsi ridotti ai membri delle sue associazioni sostenitrici.
3. Se il partecipante ai corsi, prima o durante il corso, deve essere esonerato dalla frequenza del corso per motivi impellenti - come una malattia certificata da un attestato medico o un infortunio - l'importo versato sarà rimborsato al formatore previa detrazione delle spese già sostenute. Il formatore deve comunicare per iscritto entro due settimane alla commissione dei corsi e all'attenzione dell'autorità cantonale competente il motivo dell'assenza. Qualsiasi dispensazione deve essere richiesta all'ufficio cantonale competente.
4. Il salario previsto dal contratto di apprendistato sarà corrisposto agli allievi anche durante i CI.
5. L'assicurazione degli allievi durante i CI (in particolare la responsabilità civile e gli infortuni) è a carico dell'azienda di tirocinio.
6. L'azienda di tirocinio si fa carico delle spese sostenute dall'allievo per la partecipazione ai CI (in particolare spese di viaggio, pasti, eventuali pernottamenti necessari e materiale didattico).

Art. 12 Durata, periodo e contenuti dei CI (cfr. anche Art. 8 dell'ordinanza sulla formazione)

1. I CI hanno una durata complessiva di 25 giorni di 8 ore.
2. I giorni e i contenuti sono suddivisi in 7 corsi (dal 1° al 3° anno di formazione).
3. Il rendimento degli allievi nei CI sarà comunicato all'azienda di tirocinio.
4. Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere CI.
5. Le autorità competenti dei cantoni sede dei corsi hanno in qualsiasi momento accesso ai CI.

Art. 13 Note di valutazione CI (cfr. anche Art. 19 dell'ordinanza sulla formazione)

1. Le note di valutazione CI sono incluse come parte della nota dei luoghi di formazione (40%) nella procedura di qualificazione.
2. La commissione dei corsi comunica le note dei CI alle aziende di tirocinio e agli allievi dopo la valutazione dei singoli CI (corsi da 4 a 7).
3. La nota dei luoghi di formazione (riassunto) deve essere inviata entro la sedicesima settimana di calendario nell'anno della procedura di qualificazione (fine del 3° anno di formazione) all'ufficio designato dall'ufficio cantonale. La responsabilità e la gestione delle note spetta alla commissione dei corsi.
4. Come descritto sopra, le note di valutazione CI sono consegnate come parte della nota dei luoghi di formazione nella procedura di qualificazione. Pertanto, è possibile presentare un'obiezione/reclamo contro le note di valutazione CI solo dopo che è stato calcolato il risultato complessivo della procedura di qualificazione. Tuttavia, chi non sia d'accordo con una nota può comunicarlo per iscritto alla commissione dei corsi subito dopo aver ricevuto la nota, indicando le ragioni del disaccordo. La valutazione sarà successivamente riesaminata.

Art. 14 Contributi forfettari dei Cantoni

1. L'AFPO liquida i contributi forfettari (contributi cantonali) direttamente con le autorità cantonali competenti in base al luogo dell'azienda di formazione dei partecipanti (fatti salvi accordi con terzi).

Art.15 Garanzia di deficit

1. I costi per l'organizzazione, la preparazione e lo svolgimento dei corsi, nella misura in cui non sono coperti dalle prestazioni delle aziende di tirocinio e dai contributi dei Cantoni, da eventuali sovvenzioni di terzi e dai proventi dei lavori dei corsi, sono a carico dell'AFPO.

Art. 16 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è stato presentato alla commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità degli ottici AFC (commissione S+Q) il 28 marzo 2022 ed entra in vigore il 1° agosto 2022.

Olten, 13 giugno 2022

Associazione per la formazione professionale di base nell'ottica AFPO

Il presidente:

Il direttore:

Sig. Roger Willhalm

Sig. Christian Loser